

Milano 18 settembre 2006

Ai Signori Clienti

Loro sedi

#### CIRCOLARE

**Oggetto: Rettifica della precedente circolare attinente detraibilità dell'Iva relativa alle autovetture aziendali – Sentenza C228-05 della Corte di Giustizia UE.**

\*\*\*\*\*

A seguito della Sentenza della Corte di Giustizia UE, procedimento C228 – 05, con la quale è stato ritenuta illegittima la limitazione del diritto di detrazione dell'Iva relativa alle autovetture aziendali (prevista dall'articolo 19-bis1 comma 1 lett. c) del DPR 633/1972), in quanto in contrasto con l'articolo 17 par. 7 della VI Direttiva CEE, il Governo Italiano ha emanato il D. L. 15 settembre 2006 n. 258.

Tale provvedimento è stato emesso al fine di sancire, nei confronti dei soggetti che fino alla data del 15 dicembre 2006 hanno posto in essere operazioni volte all'acquisto e all'importazione di autovetture aziendali, unitamente ai correlati pezzi di ricambio, carburanti e lubrificanti, la sospensione delle ordinarie modalità di richiesta del rimborso.

A seguito di tale provvedimento, al fine di ottenere il rimborso, è necessario presentare in via telematica, entro il 15 dicembre 2006, a pena di decadenza, apposita istanza di rimborso, utilizzando uno specifico modello, che sarà approvato entro il 31 ottobre 2006 unitamente al dettaglio dei dati e documenti che devono essere indicati o predisposti a fondamento dell'istanza di rimborso.

\*\*\*\*\*

Alla luce della sentenza della Corte di Giustizia UE e del Decreto Legge emanato dal Governo, provvediamo a rettificare in parte quanto illustrato nella Circolare del 15 settembre 2006, non essendo possibile effettuare prima di novembre 2006 il tentativo di recupero dell'Iva non detratta, relativa alle autovetture aziendali.

Nel caso in cui, a seguito della presentazione dell'istanza l'Agenzia delle Entrate non dovesse rispondere o dovesse rifiutare il rimborso, si renderà necessario uno specifico atto di ricorso da presentare alla competente Commissione Tributaria Provinciale.

Vi precisiamo, inoltre, che al fine di poter predisporre l'istanza di rimborso ed eventualmente l'atto di ricorso citato, è necessario che ci forniate un prospetto riepilogativo dell'Iva non detratta (relativa alle autovetture aziendali ed ai periodi di imposta dal 2001 ad oggi).

Resta inteso che, per poter debitamente documentare la richiesta di rimborso Iva, è necessario che le fatture relative all'acquisto delle autovetture aziendali restino conservate, in originale, presso la sede della società, in modo che possano essere esibite a richiesta dell'Amministrazione Finanziaria ovvero richieste dal nostro Studio per documentare l'istanza di rimborso ed il ricorso successivo.

Con riferimento alle **istanze di rimborso** già presentate per le quali non sono ancora scaduti i termini per la presentazione del ricorso e per quelle in riferimento alle quali i ricorsi sono già stati depositati attendiamo chiarimenti ministeriali avendo cura di non lasciar decadere l'azione.

In relazione ai procedimenti per i quali è **già stata emessa una sentenza di primo grado** riteniamo opportuno non lasciar scadere il termine per il ricorso in appello.

Sarà, in ogni caso nostra cura tenervi aggiornati in relazione all'evoluzione della situazione.

\*\*\*\*\*

Rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento si rendesse necessario, porgiamo cordiali saluti.

Studio Tributario Societario